Guida completa al 730.

Che cos'è, come funziona, quadro per quadro.
Detrazioni, deduzioni, contributi e polizze.
Modello 730/2026 — anno d'imposta 2025.

Scritta da un Dottore Commercialista
Edizione 2026 — aggiornata alla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024)
e alla Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 29 maggio 2025

25
CAPITOLI

100%
GRATUITA

2026
AGGIORNATA

Pubblicata da MIO Italia S.r.l.

INDICE

Che cosa trovi in questa guida

PARTE I — LE FONDAMENTA

01 Che cos'è il 730 e a che cosa serve davvero

02 Chi lo presenta, chi è esonerato, chi deve usare il modello Redditi

03 Il calendario della campagna 2026

04 Come funziona l'IRPEF: dal reddito lordo all'imposta netta

05 Detrazione e deduzione: la differenza che vale soldi veri

PARTE II — IL MODELLO, QUADRO PER QUADRO

06 La mappa del modello: frontespizio e quadri

07 Il prospetto dei familiari a carico (le nuove regole 2025)

08 Quadro A — Redditi dei terreni

09 Quadro B — Redditi dei fabbricati e cedolare secca

10 Quadro C — Lavoro dipendente, pensione e detrazioni da lavoro

11 Quadro D — Altri redditi

12 Quadro E — La struttura delle sezioni

PARTE III — DETRAZIONI

13 Le detrazioni al 19%: la logica e la matematica

14 Le spese sanitarie in profondità

15 Interessi passivi sui mutui

16 Le polizze assicurative: vita, infortuni, non autosufficienza, calamità

17 Istruzione, sport, affitti, trasporti e le altre detrazioni

18 Le detrazioni diverse dal 19%: 26%, 30%, 35%, 90%

19 I bonus edilizi 2025

PARTE IV — DEDUZIONI E CONTRIBUTI

20 Le deduzioni dal reddito (art. 10 TUIR)

21 I contributi previdenziali: obbligatori, volontari, riscatti

22 La previdenza complementare: il fondo pensione

PARTE V — REGOLE TRASVERSALI E CHIUSURA

23 Il riordino delle detrazioni (art. 16-ter TUIR): la novità del 2026

24 Tracciabilità, documenti, controlli, sanzioni e ravvedimento

25 Checklist documenti, glossario e 20 domande frequenti

> **Nota metodologica**
>
> Tutti i valori, i limiti e le percentuali indicati si riferiscono al **Modello 730/2026**, relativo all'**anno d'imposta 2025**. La guida recepisce le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207), i chiarimenti della Circolare AdE n. 6/E del 29 maggio 2025 e le istruzioni ministeriali al modello. Le situazioni personali complesse — redditi esteri, immobili in comproprietà con usi promiscui, nuclei familiari ricomposti, bonus edilizi pluriennali — richiedono sempre la valutazione di un Dottore Commercialista.

CAPITOLO 01

Che cos'è il 730 e a che cosa serve davvero

> Il 730 non è un modulo da compilare: è il momento in cui lo Stato e il contribuente fanno i conti. Capire la logica del meccanismo è la differenza tra subire la dichiarazione e usarla.

1.1 La logica del sistema: acconti e conguaglio

Durante l'anno il lavoratore dipendente e il pensionato non pagano l'IRPEF una volta sola: la pagano ogni mese. Il datore di lavoro (o l'INPS) agisce come **sostituto d'imposta**: trattiene una quota di imposta dalla busta paga e la versa allo Stato per conto del lavoratore. È un pagamento anticipato, calcolato su una *previsione* di quanto il lavoratore guadagnerà nell'anno.

Questa previsione, però, è cieca. Il datore di lavoro non sa che a marzo hai pagato 1.400 euro dal dentista, che a settembre hai versato 3.000 euro su un fondo pensione, che hai un mutuo sulla prima casa, che tua figlia frequenta l'università fuori sede. Il sostituto d'imposta conosce solo il tuo stipendio.

Il 730 è il documento con cui, a consuntivo, si rifà il calcolo **con tutte le informazioni vere**. Si sommano tutti i redditi effettivamente percepiti (non solo lo stipendio: anche gli affitti, il secondo lavoro, i redditi occasionali), si sottraggono le deduzioni, si applica l'IRPEF, si scomputano le detrazioni e si confronta il risultato con quanto già trattenuto in busta paga.

```
IMPOSTA EFFETTIVAMENTE DOVUTA − IMPOSTA GIÀ TRATTENUTA = SALDO
saldo negativo → RIMBORSO   |   saldo positivo → CONGUAGLIO A DEBITO
```

Se hai pagato più del dovuto, la differenza torna indietro. Se hai pagato meno, la differenza viene trattenuta. È tutto qui. Il resto — i quadri, i codici, i righi — è solo la grammatica con cui questa frase viene scritta.

1.2 Perché il 730 conviene rispetto al modello Redditi

Il 730 ha tre vantaggi strutturali rispetto al Modello Redditi Persone Fisiche (il "vecchio Unico"):

- **Non richiede calcoli al contribuente.** L'imposta viene liquidata automaticamente da chi presta l'assistenza fiscale (il sostituto, il CAF o il professionista abilitato), che rilascia il **prospetto di liquidazione 730-3**.
- **Il rimborso arriva in busta paga.** Non serve attendere il pagamento dell'Agenzia delle Entrate: il credito viene erogato direttamente dal datore di lavoro (di norma con la retribuzione di luglio) o dall'INPS sul cedolino della pensione (di norma da agosto o settembre). È la differenza fra ricevere il rimborso in poche settimane e attenderlo per anni.
- **Anche l'eventuale debito è rateizzabile in busta paga**, senza dover gestire deleghe F24.

Il rovescio della medaglia è il perimetro: il 730 non può accogliere tutte le categorie reddituali. Chi ha una partita IVA con reddito d'impresa o di lavoro autonomo professionale — inclusi, di regola, i forfettari — deve usare il modello Redditi PF.

1.3 Il 730 precompilato: che cosa contiene e che cosa non contiene

Dal 2015 l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione una **dichiarazione precompilata**, costruita con i dati che l'amministrazione finanziaria già possiede. Le fonti principali sono:

Quadro	Fonte dei dati precompilati
Frontespizio	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
Familiari a carico	Certificazione Unica e dichiarazione dell'anno precedente
Quadro A — Terreni	Dichiarazione precedente e banche dati catastali
Quadro B — Fabbricati	Dichiarazione precedente, catasto, atti del registro, CU locazioni brevi
Quadro C — Lavoro dipendente	Certificazione Unica
Quadro D — Altri redditi	Certificazione Unica, comunicazioni GSE
Quadro E — Oneri	Sistema Tessera Sanitaria, banche (interessi mutuo), assicurazioni, fondi pensione, università, asili nido, veterinari, enti no profit, amministratori di condominio

Il precompilato è un ottimo punto di partenza, ma **non è mai una dichiarazione completa**. Restano fuori, sistematicamente:

- le spese sanitarie pagate in contanti a soggetti non tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria;
- le spese scolastiche non trasmesse dagli istituti (gite, mensa in alcuni casi, contributi volontari);
- gli oneri sostenuti nell'interesse di familiari a carico non correttamente censiti;
- le spese per lavori edilizi non tracciate correttamente o non comunicate;
- i redditi di lavoro autonomo occasionale non certificati;
- i canoni di locazione percepiti su contratti non registrati telematicamente in modo completo.

> **L'errore che costa di più**
>
> Accettare il precompilato "così com'è" senza verifiche. Il precompilato è costruito su ciò che i terzi hanno comunicato: **se un dato non è arrivato, per l'Agenzia non esiste** — ma tu hai comunque diritto alla detrazione. Ogni anno milioni di euro di detrazioni restano non richiesti semplicemente perché nessuno le ha inserite.

1.4 Il vantaggio del precompilato accettato senza modifiche

Se il contribuente presenta il 730 precompilato **senza apportare modifiche** ai dati trasmessi dai soggetti terzi, per quelle voci non è sottoposto al controllo documentale dell'Agenzia delle Entrate. È un beneficio reale, ma va pesato: rinunciare a inserire una detrazione legittima pur di "non toccare nulla" è quasi sempre un cattivo affare. Il controllo documentale non è una sanzione: è la richiesta di esibire una fattura che, se la spesa è vera e tracciata, hai in cartella.

Quando il 730 viene presentato tramite CAF o professionista con modifiche, il controllo formale si sposta in capo a chi appone il **visto di conformità**. È il motivo per cui il professionista chiede i giustificativi: risponde lui, non solo il contribuente.

CAPITOLO 02

Chi presenta il 730, chi è esonerato, chi deve usare il modello Redditi

2.1 Chi può usare il 730/2026

Possono utilizzare il modello 730 — precompilato od ordinario — i contribuenti che nel 2025 hanno percepito almeno uno dei seguenti redditi:

- redditi di **lavoro dipendente** e redditi **assimilati** a quelli di lavoro dipendente (collaborazioni coordinate e continuative, borse di studio, indennità, redditi di soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc.);
- redditi da **pensione**;
- redditi dei **terreni** e dei **fabbricati**;
- redditi di **capitale**;
- redditi di **lavoro autonomo occasionale**, per i quali non è richiesta la partita IVA;
- alcuni **redditi diversi** (quelli indicati nei righi D4 e D5);
- alcuni **redditi soggetti a tassazione separata**.

Da alcuni anni la platea si è allargata: chi ha attività finanziarie o immobili all'estero può usare il 730 compilando il **quadro W** (monitoraggio, IVIE, IVAFE, imposta sulle cripto-attività), e chi ha realizzato plusvalenze finanziarie può usare il **quadro T**.

2.2 Chi *non* può usare il 730

Deve presentare il **Modello Redditi Persone Fisiche** chi nel 2025 ha percepito redditi che il 730 non è attrezzato a gestire:

Situazione	Modello
Reddito d'impresa (anche in forma di partecipazione)	Redditi PF
Reddito di lavoro autonomo con partita IVA (inclusi, di regola, i forfettari)	Redditi PF
Redditi diversi non compresi nei righi D4 e D5	Redditi PF
Redditi provenienti da trust, in qualità di beneficiario	Redditi PF
Non residenti in Italia nel 2025 e/o nel 2026	Redditi PF
Obbligo di presentare anche dichiarazione IVA, IRAP o modello 770	Redditi PF

> **Attenzione al caso "forfettario con lavoro dipendente"**
>
> Chi ha sia un rapporto di lavoro dipendente sia una partita IVA in regime forfettario **non può** spezzare la dichiarazione: presenta un unico Modello Redditi PF che accoglie entrambe le posizioni. È uno degli errori più frequenti tra i lavoratori con una piccola attività aggiuntiva.

2.3 Chi è esonerato dalla dichiarazione

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente redditi per cui l'imposta è già stata correttamente definita alla fonte. Il caso tipico ricorre quando si verificano **contemporaneamente** tutte queste condizioni:

- un unico datore di lavoro o un unico ente pensionistico per tutto il 2025;
- redditi già interamente conguagliati nella Certificazione Unica;
- nessuna spesa detraibile o deducibile da far valere;
- addizionali regionali e comunali correttamente trattenute.

Sono inoltre esonerati, entro determinate soglie, i possessori di soli redditi da abitazione principale e pertinenze, i titolari di redditi esenti, i possessori di redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

> **Esonero non significa convenienza**
>
> L'esonero è una **facoltà**, non un divieto. La dichiarazione può essere presentata anche in caso di esonero, proprio per far valere spese detraibili o deducibili e ottenere il rimborso. Il contribuente esonerato che ha sostenuto 2.000 euro di spese mediche e non presenta il 730 sta semplicemente regalando allo Stato circa 355 euro.

Un'avvertenza opposta: la dichiarazione **deve comunque essere presentata** se le addizionali IRPEF non sono state trattenute o lo sono state in misura insufficiente, e se sono stati percepiti esclusivamente redditi da locazione di fabbricati con opzione per la cedolare secca.

2.4 Il 730 "senza sostituto d'imposta"

Chi nel 2026 non ha un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio — perché il rapporto di lavoro è cessato, perché il datore non è più operativo, perché il contribuente è disoccupato — presenta il **730 senza sostituto**, barrando l'apposita casella (lettera "A") e la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto".

In questo caso il meccanismo cambia: se emerge un **credito**, il rimborso è erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate; se emerge un **debito**, il pagamento avviene con modello F24. Il 730 senza sostituto precompilato può essere presentato direttamente all'Agenzia oppure a un CAF o professionista; il 730 senza sostituto ordinario va presentato a un CAF o professionista abilitato.

CAPITOLO 03

Il calendario della campagna 2026

> La dichiarazione è un adempimento a scadenze multiple. Perdere una data non significa solo pagare una sanzione: spesso significa perdere il canale più conveniente.

3.1 Le date da segnare

Data	Adempimento
16 marzo 2026	Termine per la consegna della Certificazione Unica 2026 da parte dei sostituti d'imposta (datore di lavoro, INPS, enti pensionistici)
27 febbraio 2026	Approvazione del modello 730/2026 e delle relative istruzioni (Provv. AdE n. 71552/2026)
30 aprile 2026	Il 730 precompilato è consultabile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate
14 maggio 2026	Apertura della trasmissione telematica: da questa data è possibile accettare, modificare e inviare il precompilato
20 giugno 2026	Ultimo giorno per **annullare** una dichiarazione già trasmessa e ripresentarla da zero
30 settembre 2026	**Termine ordinario di presentazione del 730**, sia in invio diretto sia tramite CAF o professionista abilitato
25 ottobre 2026	Termine per il **730 integrativo** tramite CAF o professionista (solo se dalla correzione emerge un maggior credito o un minor debito, o se non cambia l'imposta)
2 novembre 2026	Termine per il **Modello Redditi PF 2026** (anche in funzione correttiva o integrativa del 730)

3.2 Come si accede al precompilato

L'accesso all'area riservata richiede una identità digitale: **SPID**, **CIE** (Carta d'Identità Elettronica) o **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi). Le vecchie credenziali proprietarie dell'Agenzia non vengono più rilasciate ai cittadini, salvo casi residuali.

Chi si affida a un CAF o a un professionista deve consegnare la **delega per l'accesso al 730 precompilato**, oltre alla scheda per la scelta dell'8, del 5 e del 2 per mille (che va consegnata anche se non si intende esprimere alcuna scelta).

3.3 Il percorso della correzione: che cosa fare se ti accorgi di un errore

Il sistema prevede una gerarchia di rimedi, in ordine cronologico:

1. **Fino al 20 giugno** — la dichiarazione già inviata può essere annullata direttamente online e rifatta integralmente. È la strada più pulita.

2. **Fino al 25 ottobre** — **730 integrativo** tramite CAF o professionista. È ammesso solo quando la correzione porta a un maggior credito, a un minor debito o a un'imposta invariata. Non serve per aumentare il debito.
3. **Fino al 2 novembre** — **Modello Redditi PF correttivo nei termini**. È la via obbligata quando dalla correzione emerge un **maggior debito** (ad esempio, ti sei dimenticato un reddito).
4. **Oltre i termini** — **Modello Redditi PF integrativo** con **ravvedimento operoso**, versando imposta, interessi e sanzione ridotta.

> **Il criterio pratico**
>
> Se l'errore ti fa **guadagnare** (hai dimenticato una detrazione), hai tempo e strumenti comodi. Se l'errore ti fa **pagare di più** (hai dimenticato un reddito), la finestra si stringe e il costo cresce con il tempo. Non aspettare.

3.4 Quando arriva il rimborso

Il credito che emerge dal 730 viene di norma erogato dal sostituto d'imposta con la **retribuzione del mese di luglio** (o, per i pensionati, con la **rata di pensione di agosto o settembre**). Se la dichiarazione viene presentata tardi nella finestra — a settembre — il rimborso slitta di conseguenza ai mesi successivi.

Nel 730 senza sostituto il rimborso è erogato dall'Agenzia delle Entrate, con tempi più lunghi. Va inoltre ricordato che il rimborso **superiore a 500 euro** può essere sospeso se il contribuente ha carichi pendenti iscritti a ruolo: l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può proporre la compensazione con le somme dovute.

CAPITOLO 04

Come funziona l'IRPEF: dal reddito lordo all'imposta netta

> Non si può capire una detrazione senza capire dove si colloca nella catena del calcolo. Questa è la catena.

4.1 I sei passaggi del calcolo

```
1. REDDITO COMPLESSIVO
2. − ONERI DEDUCIBILI = REDDITO IMPONIBILE
3. × ALIQUOTE PER SCAGLIONI = IMPOSTA LORDA
4. − DETRAZIONI (da lavoro, per carichi di famiglia, per oneri) = IMPOSTA NETTA
5. − RITENUTE, ACCONTI, CREDITI = SALDO
6. + ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE
```

Passo 1 — Il reddito complessivo

È la somma di tutti i redditi posseduti: lavoro dipendente, pensione, terreni, fabbricati, capitale, lavoro autonomo occasionale, redditi diversi. Non vi rientrano i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a tassazione separata (ad esempio i canoni con cedolare secca, che tuttavia rilevano per il calcolo di alcune detrazioni e della condizione di familiare a carico).

Passo 2 — Gli oneri deducibili

Si sottraggono *prima* di calcolare l'imposta. Riducono la base imponibile. Ne parleremo diffusamente nei capitoli 20-22.

Passo 3 — L'imposta lorda: gli scaglioni 2025

Dal 2025 la riduzione da quattro a tre scaglioni — introdotta in via sperimentale per il 2024 — è diventata **strutturale** con la Legge di Bilancio 2025. Le aliquote applicabili al periodo d'imposta 2025 sono:

Scaglione di reddito imponibile	Aliquota	Imposta sullo scaglione
fino a 28.000 euro	**23%**	23% del reddito
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	**35%**	6.440 + 35% sulla parte eccedente 28.000
oltre 50.000 euro	**43%**	14.140 + 43% sulla parte eccedente 50.000

L'aliquota è **marginale**, non media: chi guadagna 60.000 euro non paga il 43% su tutto, ma il 23% sui primi 28.000, il 35% sui successivi 22.000 e il 43% solo sugli ultimi 10.000. Questo concetto è il cuore del capitolo successivo: **una deduzione vale quanto la tua aliquota marginale**.

Passo 4 — Le detrazioni

Si sottraggono dall'imposta lorda. Sono di tre famiglie:

- **detrazioni per tipologia di reddito** (lavoro dipendente, pensione, altri redditi) — automatiche, calcolate sul reddito;
- **detrazioni per carichi di famiglia** — coniuge, figli, altri familiari;
- **detrazioni per oneri** — le spese del quadro E: sanità, mutuo, istruzione, assicurazioni, ecc.

Passo 5 — Il saldo

Si scomputano le ritenute già subite (esposte nella CU), gli acconti versati e i crediti d'imposta. Emerge il rimborso o il debito.

Passo 6 — Le addizionali

L'**addizionale regionale** e l'**addizionale comunale** sono imposte autonome, calcolate sul reddito imponibile IRPEF con aliquote che variano da regione a regione e da comune a comune. Non risentono delle detrazioni per oneri: una detrazione al 19% ti fa risparmiare IRPEF, non addizionali.

4.2 La capienza: il limite invisibile

> **Regola d'oro**
>
> Quando l'imposta lorda è inferiore alle detrazioni cui si ha diritto, **la parte di detrazione che supera l'imposta non viene rimborsata: si perde**. Le detrazioni non generano credito. Questo fenomeno si chiama **incapienza**.

È il motivo per cui un pensionato con reddito basso può avere 3.000 euro di spese mediche e non recuperare nulla: la sua imposta lorda, dopo la detrazione da pensione, è già azzerata. E, all'opposto, è il motivo per cui in una famiglia conviene **intestare le spese al coniuge capiente**, quando la normativa lo consente (spese sostenute nell'interesse di familiari a carico).

4.3 Le detrazioni da lavoro dipendente e da pensione

Sono detrazioni decrescenti al crescere del reddito. Dal 2025 è **confermato l'innalzamento da 1.880 a 1.955 euro** della detrazione base prevista per i titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo fino a 15.000 euro. Al di sopra di tale soglia la detrazione decresce progressivamente, fino ad azzerarsi a 50.000 euro di reddito complessivo.

Accanto alla detrazione da lavoro operano due misure di sostegno esposte nella **Sezione V del quadro C**, ridisegnata proprio per accoglierle:

- il **trattamento integrativo**, spettante entro determinate soglie di reddito e condizionato alla capienza dell'imposta lorda rispetto alla detrazione da lavoro;
- le nuove misure di riduzione del **cuneo fiscale** introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, riconosciute in via prospettica dal sostituto d'imposta e poi **ricalcolate a consuntivo in dichiarazione**, con possibile emersione di crediti o debiti da conguaglio.

> **Perché a volte il 730 "chiede soldi" a chi non se lo aspetta**
>
> Le misure sul cuneo fiscale e il trattamento integrativo sono erogati dal datore di lavoro sulla base di una **previsione** del reddito annuo. Se il reddito effettivo supera la soglia — per un premio, per un secondo rapporto di lavoro, per un affitto dichiarato — il beneficio va **restituito** in sede di dichiarazione. Non è un errore: è il conguaglio che funziona.

CAPITOLO 05

Detrazione e deduzione: la differenza che vale soldi veri

> È la domanda che ogni contribuente pone e a cui quasi nessuna guida risponde con i numeri. Facciamolo con i numeri.

5.1 Due meccanismi, due punti di applicazione

DEDUZIONE	DETRAZIONE
Abbatte il **reddito imponibile**, prima del calcolo dell'imposta	Abbatte l'**imposta lorda**, dopo che è stata calcolata
Il beneficio dipende dalla tua **aliquota marginale**: 23%, 35% o 43%	Il beneficio è una **percentuale fissa** della spesa: 19%, 26%, 30%, 35%, 36%, 50%, 65%, 90%
Vale **di più** per i redditi alti	Vale **uguale** per tutti (anzi, per i redditi molto alti oggi vale meno: v. cap. 23)
Riduce anche la base delle **addizionali** regionale e comunale	**Non** riduce le addizionali
Esempi: contributi previdenziali, fondo pensione, assegno all'ex coniuge, contributi colf	Esempi: spese mediche, interessi mutuo, istruzione, polizze, bonus edilizi

5.2 Il confronto sui numeri: 1.000 euro di spesa

Reddito imponibile	Aliquota marginale	1.000 € di DEDUZIONE	1.000 € di DETRAZIONE al 19%
22.000 €	23%	risparmio **230 €** (+ addizionali)	risparmio **190 €**
40.000 €	35%	risparmio **350 €** (+ addizionali)	risparmio **190 €**
70.000 €	43%	risparmio **430 €** (+ addizionali)	risparmio **190 €**

La conclusione operativa è netta: **la deduzione è tanto più preziosa quanto più alto è il reddito**. Un dirigente con 70.000 euro di reddito che versa 5.000 euro nel fondo pensione recupera circa 2.150 euro di IRPEF, oltre alle addizionali: un rendimento immediato del 43% che nessun investimento finanziario garantisce. Lo stesso versamento, per un impiegato a 22.000 euro, vale 1.150 euro — ancora molto, ma la metà in termini assoluti.

> **La domanda giusta non è "quanto detraggo", ma "chi detrae"**
>
> Molte spese sostenute per familiari a carico possono essere attribuite all'uno o all'altro genitore. Con aliquote marginali diverse, e in presenza del nuovo tetto dell'art. 16-ter (cap. 23), l'attribuzione **non è indifferente**. È qui che l'assistenza di un professionista si ripaga da sola.

5.3 Il caso limite: la spesa che non conviene dichiarare

Dal 2025 esiste una categoria nuova: la spesa detraibile che **non conviene inserire**. Per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro, il totale degli oneri detraibili è soggetto a un tetto. Superato il tetto, ogni euro ulteriore non produce alcun beneficio. Inserire una spesa al 19% invece di una al 50%, a parità di tetto, significa perdere il 31% di quella somma. Il capitolo 23 spiega come si fa la scelta.

CAPITOLO 06

La mappa del modello: frontespizio e quadri

> Il 730 non è un modulo unico: è un fascicolo di quadri, ciascuno con una funzione precisa. Conoscere la mappa significa sapere dove finisce ogni euro.

6.1 La struttura completa

Quadro	Che cosa contiene	Perché ti riguarda
Frontespizio	Dati anagrafici, residenza, domicilio fiscale al 1° gennaio, dati del sostituto d'imposta, tipologia di dichiarazione	Il domicilio fiscale determina le **addizionali** che paghi. Un trasferimento non comunicato genera errori nel calcolo.
Familiari a carico	Coniuge, figli, altri familiari, con codice fiscale, mesi a carico e percentuale di detrazione	Attribuisce le detrazioni per carichi di famiglia **e** abilita la detrazione degli oneri sostenuti per loro conto. Profondamente modificato nel 2025.
Quadro A	Redditi dei terreni: reddito dominicale e agrario	Riguarda chi possiede terreni, anche non coltivati.
Quadro B	Redditi dei fabbricati, cedolare secca, locazioni brevi	Abitazione principale, seconde case, immobili locati. Uno dei quadri con più errori.
Quadro C	Redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati; ritenute; detrazioni da lavoro; trattamento integrativo; misure sul cuneo fiscale	È il quadro che riproduce la CU. La sezione V è stata ridisegnata nel 2026.
Quadro D	Altri redditi: capitale, lavoro autonomo occasionale, redditi diversi, redditi a tassazione separata	Il quadro delle "entrate irregolari": collaborazioni occasionali, arretrati, TFR, utili.
Quadro E	**Oneri e spese**: detrazioni e deduzioni. È il cuore economico della dichiarazione.	Qui si gioca il rimborso. Otto sezioni, decine di codici.
Quadro F	Acconti, ritenute, eccedenze, crediti, versamenti; scelta sulla rateizzazione; richiesta di minor acconto	Il quadro dei "conti": ciò che hai già versato e come vuoi gestire il saldo.
Quadro G	Crediti d'imposta (riacquisto prima casa, redditi prodotti all'estero, canoni non percepiti, mediazioni, sport bonus, art bonus, ecc.)	Crediti spesso ignorati e quasi mai presenti nel precompilato.
Quadro I	Utilizzo del credito da 730 in compensazione con F24	Chi ha altri debiti fiscali (IMU, ad esempio) può usare qui il credito invece di farselo rimborsare.
Quadro K	Comunicazione dell'amministratore di condominio	Riguarda solo chi ricopre quel ruolo.
Quadro L	Redditi soggetti a tassazione separata o a imposta sostitutiva in casi particolari	Casi residuali.
Quadro M	Redditi soggetti a tassazione separata; rimborsi di oneri già detratti in anni precedenti	Il rigo M3 recupera a tassazione i rimborsi di spese sanitarie già detratte: è un obbligo, non un'opzione.
Quadro T	Plusvalenze di natura finanziaria. **Nuova Sezione X — cripto-attività** (righi T118 e T119)	Chi ha venduto criptovalute nel 2025 deve compilarlo.

Quadro W	Monitoraggio attività estere (ex quadro RW), IVIE, IVAFE, imposta sulle cripto-attività	Conti esteri, immobili all'estero, wallet su exchange non residenti.

6.2 Il prospetto di liquidazione 730-3

Non è un quadro da compilare: è il documento che **ricevi** al termine dell'assistenza fiscale. Chi presta l'assistenza — sostituto, CAF o professionista — calcola l'imposta e restituisce al dichiarante il **Mod. 730-3**, in cui sono esposti: reddito complessivo, oneri deducibili, imponibile, imposta lorda, tutte le detrazioni riconosciute (voce per voce), l'imposta netta, le ritenute, le addizionali e il risultato finale a credito o a debito.

> **Leggi sempre il 730-3**
>
> È l'unico documento che ti dice **quanto ha effettivamente prodotto ogni spesa che hai dichiarato**. Se hai inserito 2.500 euro di spese mediche e nel 730-3 trovi una detrazione di 451 euro, il conto torna [(2.500 − 129,11) × 19%]. Se trovi zero, sei incapiente: qualcosa, nella strategia familiare, andava impostato diversamente.

CAPITOLO 07

Il prospetto dei familiari a carico: le nuove regole del 2025

> La Legge di Bilancio 2025 ha riscritto l'art. 12 del TUIR. Non è un ritocco: intere categorie di familiari sono uscite dal perimetro della detrazione.

7.1 Chi è "fiscalmente a carico"

Un familiare è fiscalmente a carico quando possiede un reddito complessivo **non superiore a 2.840,51 euro** (al lordo degli oneri deducibili). La soglia sale a **4.000 euro** per i figli di età non superiore a 24 anni.

Il calcolo del reddito del familiare, ai fini di questa soglia, include alcune voci che di norma sfuggono all'IRPEF ordinaria: in particolare i **redditi da locazione assoggettati a cedolare secca** e la quota esente dei redditi da lavoro dipendente dei frontalieri.

7.2 Che cosa è cambiato dal periodo d'imposta 2025

Familiare	Regime dal 2025
Coniuge	Detrazione confermata, per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato. Importo decrescente al crescere del reddito.
Figli fino a 20 anni	**Nessuna detrazione IRPEF**: sono coperti dall'Assegno Unico Universale. Vanno comunque indicati nel prospetto per poter detrarre le spese sostenute per loro.
Figli da 21 a 29 anni	Detrazione IRPEF fino a **950 euro annui**, decrescente al crescere del reddito del genitore, fino ad azzerarsi oltre i 95.000 euro.
Figli da 30 anni in su	**Detrazione abolita**, salvo che il figlio abbia una **disabilità accertata** ai sensi della L. 104/1992. In tal caso la detrazione permane senza limiti di età.
Altri familiari	La detrazione (750 euro, elevata a 850 euro per gli ultrasettantacinquenni) spetta ora **solo per gli ascendenti conviventi** con il contribuente (genitori, nonni). **Sono usciti dal perimetro**: fratelli, sorelle, generi, nuore, suoceri.

Attenzione: due cose diverse che si confondono sempre

La **detrazione per carichi di famiglia** e la **detraibilità degli oneri sostenuti per il familiare** sono istituti distinti. Un figlio di 32 anni, non disabile, con reddito sotto soglia, **non dà più diritto alla detrazione per carichi di famiglia** — ma le sue spese mediche restano detraibili dal genitore, purché il figlio sia indicato nel prospetto come familiare a carico. **Non cancellarlo dal prospetto**: perderesti anche quel diritto.

7.3 La ripartizione tra i genitori

La detrazione per figli a carico si ripartisce, di regola, al **50% tra i genitori**. È però possibile attribuirla al **100% al genitore con il reddito più elevato**: è la scelta quasi sempre corretta, perché massimizza la probabilità di capienza e sfrutta l'aliquota marginale più alta.

Nel caso di separazione o divorzio, in assenza di accordo la detrazione spetta al genitore affidatario, o è ripartita al 50% in caso di affidamento congiunto.

7.4 I mesi a carico

La detrazione è rapportata a mese. Un figlio nato a ottobre 2025 è a carico per 3 mesi. Attenzione al passaggio di soglia: il figlio che compie 21 anni nel corso del 2025 entra nella fascia detraibile dal **mese del compimento** del ventunesimo anno. Ai fini del coefficiente familiare dell'art. 16-ter (cap. 23), invece, si considerano i figli a carico nell'anno di sostenimento della spesa **anche se lo sono stati solo per una parte del periodo d'imposta**: una nascita a dicembre vale come figlio a carico per l'intero coefficiente.

CAPITOLO 08

Quadro A — Redditi dei terreni

8.1 Le due componenti

Il possesso di un terreno genera due redditi distinti, entrambi determinati su base catastale:

- il **reddito dominicale**, che remunera la proprietà del suolo e spetta al proprietario (o al titolare del diritto reale);
- il **reddito agrario**, che remunera l'esercizio dell'attività agricola e spetta a chi coltiva, che può essere un soggetto diverso dal proprietario (affittuario, conduttore).

Se il proprietario coltiva direttamente, dichiara entrambi. Se ha dato il terreno in affitto per uso agricolo, dichiara solo il dominicale, mentre l'agrario è dichiarato dall'affittuario.

8.2 Rivalutazioni e casi particolari

I redditi catastali risultanti dagli atti vanno rivalutati secondo i coefficienti di legge; il software di compilazione lo fa automaticamente. Vanno segnalati con appositi codici i casi particolari: terreno in affitto in regime legale di determinazione del canone, terreno non coltivato per l'intera annata agraria per cause naturali, perdite superiori al 30% del prodotto ordinario.

> **Coltivatori diretti e IAP**
>
> Per gli anni 2024 e 2025 è previsto un regime agevolativo per i redditi dominicali e agrari dei **coltivatori diretti** e degli **imprenditori agricoli professionali** iscritti nella previdenza agricola: considerati congiuntamente, tali redditi non concorrono — o concorrono solo parzialmente — alla formazione del reddito complessivo, secondo scaglioni definiti dalla norma.

CAPITOLO 09

Quadro B — Redditi dei fabbricati e cedolare secca

> È il quadro in cui si commettono più errori, perché mescola tre logiche diverse: rendita catastale, canone effettivo e imposta sostitutiva.

9.1 L'abitazione principale

La rendita catastale dell'abitazione principale e delle relative pertinenze concorre al reddito complessivo, ma **viene integralmente neutralizzata da una deduzione di pari importo**. In pratica: dichiari, e poi deduci. Il risultato netto è zero, ma il passaggio è necessario per la corretta ricostruzione della posizione.

Ai fini del **riordino delle detrazioni** (art. 16-ter, cap. 23), il reddito dell'abitazione principale e delle pertinenze è **escluso** dal calcolo del reddito complessivo di riferimento.

9.2 Gli immobili locati: canone o rendita?

Per gli immobili locati, il reddito imponibile è il **maggiore** tra la rendita catastale rivalutata e il canone annuo ridotto forfetariamente. In regime IRPEF ordinario, il canone si assume al **95%** (riduzione forfetaria del 5%); la riduzione sale al 35% per gli immobili di interesse storico-artistico.

9.3 La cedolare secca

La cedolare secca è un'**imposta sostitutiva** dell'IRPEF, delle addizionali, dell'imposta di registro e di bollo sul contratto. Si applica sul **100% del canone**, senza alcuna riduzione forfetaria. Le aliquote:

Tipologia di contratto	Aliquota	Note
Contratto a canone libero (4+4)	**21%**	Regime ordinario della cedolare
Contratto a canone concordato (3+2) in comuni ad alta tensione abitativa	**10%**	Richiede l'attestazione di rispondenza rilasciata dalle associazioni di categoria
Locazioni brevi — primo immobile	**21%**	Il sistema attribuisce l'aliquota ridotta all'immobile con il maggior volume di canoni
Locazioni brevi — dal secondo immobile	**26%**	Fino a un massimo di 4 immobili; oltre, l'attività è imprenditoriale

Il prezzo nascosto della cedolare

Con la cedolare secca **rinunci** all'aggiornamento ISTAT del canone per tutta la durata dell'opzione. E, soprattutto, il canone assoggettato a cedolare **rileva comunque** ai fini: della condizione di familiare a carico, del calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per canoni di locazione, e del reddito complessivo rilevante per il riordino ex art. 16-ter. Non è un reddito "invisibile": è un reddito tassato a parte.

9.4 Le locazioni brevi e il CIN

I redditi da locazione breve (contratti di durata non superiore a 30 giorni) sono aggregati per **Codice Identificativo Nazionale (CIN)**, con un rigo distinto per ogni immobile. Le istruzioni 2026 hanno chiarito un punto che aveva creato criticità: quando **un'abitazione è locata congiuntamente alla pertinenza**, l'intero canone va imputato all'abitazione, compilando per la pertinenza unicamente il campo "Utilizzo" con il **codice 9** e omettendo l'indicazione del canone.

9.5 Gli errori più frequenti nel quadro B

- **Dimenticare l'immobile sfitto a disposizione**: va dichiarato con rendita maggiorata di un terzo (codice utilizzo 2).
- **Non aggiornare la variazione di utilizzo** in corso d'anno: un immobile che passa da sfitto a locato richiede due righi (o l'uso della casella "continuazione").
- **Sbagliare la percentuale di possesso** in caso di comproprietà o di usufrutto: il nudo proprietario **non dichiara nulla**, dichiara l'usufruttuario.
- **Non indicare il canone non percepito**: in caso di morosità certificata da intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento, il canone non percepito non concorre al reddito, e si può recuperare un credito d'imposta (quadro G) per le imposte già pagate su canoni mai incassati.

CAPITOLO 10

Quadro C — Lavoro dipendente, pensione e detrazioni da lavoro

10.1 Le sezioni del quadro C

Sezione	Contenuto
Sezione I	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con detrazione rapportata al periodo di lavoro
Sezione II	Redditi assimilati per i quali la detrazione **non** è rapportata al periodo di lavoro (es. assegni periodici dall'ex coniuge, compensi per attività intramuraria, redditi di soci di cooperative)
Sezione III	Ritenute IRPEF e addizionale regionale
Sezione IV	Ritenute per addizionale comunale (acconto e saldo)
Sezione V	**Trattamento integrativo e misure sul cuneo fiscale** — sezione ridisegnata nel modello 2026
Sezione VI	Detrazione per lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera; altri casi particolari

10.2 Il rapporto con la Certificazione Unica

Il quadro C è, in sostanza, la trasposizione della CU. I dati che occorre leggere con attenzione nella CU sono:

- **punto 1 / punto 2** — reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato;
- **punto 6** — numero di giorni di lavoro dipendente utili ai fini della detrazione (attenzione: la somma dei giorni di più CU non può eccedere 365);
- **punto 21** — ritenute IRPEF operate;
- **punti 391-400** circa — trattamento integrativo erogato, non erogato, o da recuperare.

> **Più CU nello stesso anno: il conguaglio è quasi certo**
>
> Chi ha cambiato lavoro nel 2025 e ha due o più CU non conguagliate tra loro ha ricevuto **due volte** la detrazione da lavoro e la no-tax area. In dichiarazione il calcolo viene rifatto una volta sola, sul reddito complessivo: quasi sempre emerge un **debito**. Non è un errore del 730: è la fisiologia del sistema. Se lo sai in anticipo, puoi accantonare.

10.3 Un'agevolazione poco nota: i nuovi assunti trasferiti

Per i lavoratori assunti a **tempo indeterminato nel corso del 2025** che abbiano trasferito la residenza di almeno **100 km** rispetto alla precedente, le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il **canone di locazione** e per le spese di manutenzione dei fabbricati locati sono **esenti**

da IRPEF fino a 5.000 euro annui, per i primi due anni dalla data di assunzione. La condizione: reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente l'assunzione.

CAPITOLO 11

Quadro D — Altri redditi

11.1 Che cosa ci finisce dentro

Rigo	Contenuto
D1	Utili e altri proventi equiparati (dividendi da partecipazioni qualificate in regimi transitori, proventi da contratti di associazione in partecipazione)
D2	Altri redditi di capitale (interessi da mutui, rendite perpetue, proventi da fondi esteri non tassati alla fonte)
D3	Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo (diritti d'autore, utilizzazione di opere dell'ingegno, contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro)
D4	**Redditi diversi**: lavoro autonomo occasionale, obblighi di fare/non fare/permettere, vincite, redditi di terreni e fabbricati situati all'estero
D5	Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente e altri redditi diversi con deduzione delle spese
D6	Redditi a **tassazione separata** percepiti da eredi e legatari; imposte ed oneri rimborsati
D7	Redditi a tassazione separata: emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti

11.2 Il lavoro autonomo occasionale: la trappola dei 5.000 euro

La prestazione occasionale senza partita IVA è il caso più frequente: una consulenza spot, una traduzione, una docenza. Il committente applica una **ritenuta d'acconto del 20%** e rilascia una CU. Il compenso lordo va nel rigo D4 (codice 2), la ritenuta nell'apposita colonna.

> **Il limite dei 5.000 euro**
>
> Superati **5.000 euro lordi annui** di compensi per lavoro autonomo occasionale (sommando tutti i committenti), scatta l'obbligo di **iscrizione alla Gestione Separata INPS** e il versamento dei contributi sulla quota eccedente (per due terzi a carico del committente, per un terzo del prestatore). È un obbligo previdenziale, non fiscale, e sfugge quasi sempre — con conseguenze che emergono anni dopo.

I contributi alla Gestione Separata effettivamente versati sono **deducibili** dal reddito (quadro E, sezione II).

CAPITOLO 12

Quadro E — La struttura delle sezioni

> Il quadro E è il cuore economico della dichiarazione. Otto sezioni, ciascuna con una logica propria. Chi lo conosce, recupera; chi lo teme, regala.

12.1 La mappa del quadro E

Sezione	Contenuto	Meccanismo
I	Spese per le quali spetta la **detrazione d'imposta**: 19%, 26%, 30%, 35%, 90%	Riduce l'imposta lorda
II	Spese e oneri per i quali spetta la **deduzione dal reddito complessivo**	Riduce l'imponibile
III-A	Spese per **interventi di recupero del patrimonio edilizio** e per misure antisismiche	Detrazione in 10 rate
III-B	Dati catastali degli immobili e altri dati per fruire della detrazione edilizia	—
III-C	**Bonus mobili** ed elettrodomestici	Detrazione in 10 rate
IV	Spese per interventi di **risparmio energetico** (ecobonus) e superbonus	Detrazione in 10 rate
V	Detrazioni per **canoni di locazione**	Detrazioni forfetarie
VI	Altre detrazioni: mantenimento cani guida, borse di studio, ecc.	Varie

> **La casella nuova del 2026**
>
> Nell'intestazione del quadro E compare la casella **"Riordino delle detrazioni non automatizzato"**. Serve al contribuente con reddito superiore a 75.000 euro che voglia scegliere **autonomamente** quali spese far entrare nel calcolo del tetto, invece di lasciare che il sistema lo faccia in automatico. È la casella più importante introdotta quest'anno. Capitolo 23.

12.2 Il principio di cassa

Nel quadro E vale il **principio di cassa**: rileva l'anno in cui la spesa è stata **effettivamente pagata**, non quello in cui è stata fatturata o in cui la prestazione è stata resa. Una fattura del dentista datata dicembre 2025 ma pagata a gennaio 2026 va nel 730/2027, non in questo.

Fanno eccezione i casi in cui la norma dispone diversamente e — nella sostanza — le detrazioni ripartite in più annualità, in cui rileva la **rata di competenza dell'anno**.

12.3 Le spese per i familiari a carico

Molti oneri sono detraibili anche se sostenuti **nell'interesse di familiari fiscalmente a carico**. Le spese sanitarie, le spese di istruzione, i premi assicurativi, le spese per attività sportive dei ragazzi, i contributi alla previdenza complementare: tutti possono essere portati in detrazione dal contribuente che li ha sostenuti, anche se riferiti al coniuge o ai figli a carico.

La Legge di Bilancio 2025 ha ridefinito il perimetro dei familiari per i quali si possono detrarre gli oneri: **coniuge non legalmente ed effettivamente separato** e **figli** (compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, gli adottivi, gli affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto).

> **La regola dell'intestazione**
>
> Il documento di spesa deve essere **intestato al soggetto che ha sostenuto la spesa** o, in alternativa, al familiare a carico. Se la fattura del dentista è intestata al figlio a carico e pagata dal padre, il padre detrae. Se è intestata al figlio **non** a carico, nessuno dei due detrae per intero. L'intestazione conta: chiedila giusta al momento del pagamento, non dopo.

CAPITOLO 13

Le detrazioni al 19%: la logica e la matematica

13.1 Perché proprio il 19%

Il 19% è l'aliquota storica scelta dal legislatore per le detrazioni degli oneri di cui all'art. 15 del TUIR. Non ha una giustificazione economica evidente: è, in origine, una approssimazione dell'aliquota del primo scaglione. Il risultato pratico è che **tutti i contribuenti recuperano la stessa quota della spesa**, indipendentemente dal reddito. È il principio opposto rispetto alla deduzione.

```
DETRAZIONE = (SPESA − eventuale FRANCHIGIA) × 19%
    entro l'eventuale LIMITE MASSIMO DI SPESA
```

13.2 Le tre variabili da controllare sempre

1. **La franchigia** — una quota iniziale di spesa che non dà diritto ad alcuna detrazione (esempio: 129,11 euro per le spese sanitarie).
2. **Il limite massimo di spesa** — il tetto oltre il quale la spesa eccedente è irrilevante (esempio: 4.000 euro di interessi passivi sul mutuo prima casa).
3. **Il requisito di tracciabilità** — dal 2020, la detrazione al 19% spetta solo se il pagamento è avvenuto con mezzi tracciabili, salve le eccezioni (cap. 24).

13.3 Il quadro sinottico delle detrazioni al 19%

Spesa	Limite di spesa	Note operative
Spese sanitarie	Nessun limite Franchigia 129,11 €	Rateizzabile in 4 quote annuali se supera 15.493,71 €
Interessi passivi mutuo **acquisto** abitazione principale	4.000 €/anno	Il limite è per immobile, non per contribuente
Interessi passivi mutuo **costruzione** abitazione principale	2.582,28 €/anno	Cumulabile con il precedente solo in casi specifici
Interessi mutuo **agrario**	Nel limite dei redditi dei terreni dichiarati	—
Premi assicurazione vita e infortuni	530 €/anno	1.291,14 € se contratti stipulati fino al 31/12/2000
Premi rischio non autosufficienza	1.291,14 €/anno	Al netto dei premi vita/infortuni
Premi per eventi calamitosi	Nessun limite — **detrazione 90%**	Solo per unità abitative
Spese di istruzione **non universitaria**	1.000 € per alunno	Scuola dell'infanzia, primaria, secondaria
Spese di istruzione **universitaria**	Statali: importo pieno Non statali: entro i limiti DM annuale	Il limite varia per area disciplinare e zona geografica
Spese per asili nido	632 € per figlio	Pubblici e privati
Attività sportive per ragazzi 5-18 anni	210 € per figlio	Associazioni e palestre riconosciute
Canoni di locazione studenti fuori sede	2.633 €/anno	Università distante almeno 100 km e in altra provincia
Abbonamenti al trasporto pubblico	250 €/anno	Comprende gli abbonamenti dei familiari a carico
Spese veterinarie	550 € Franchigia 129,11 €	Detrazione massima effettiva: 80 €
Spese funebri	1.550 € per ciascun decesso	Il familiare **non** deve essere a carico
Addetti all'assistenza personale (non autosufficienti)	2.100 €, solo se reddito complessivo ≤ 40.000 €	Diverso dalla **deduzione** dei contributi colf
Intermediazione immobiliare (acquisto prima casa)	1.000 €	Una tantum, nell'anno del rogito
Spese per interpretariato (sordi) e per sussidi tecnici e informatici	Nessun limite	—
Erogazioni liberali a istituti scolastici	Nessun limite	Per innovazione tecnologica, edilizia, ampliamento offerta formativa

Erogazioni liberali a società sportive dilettantistiche	1.500 €	—
Contributi associativi a società di mutuo soccorso	1.300 €	—
Erogazioni a favore di istituzioni religiose	Vedi cap. 20 (deduzione)	Regime particolare

CAPITOLO 14

Le spese sanitarie in profondità

> Sono la detrazione più diffusa, la più trasmessa al precompilato e la più sbagliata. Vale la pena dedicarci un capitolo intero.

14.1 Il meccanismo: franchigia e 19%

Le spese sanitarie danno diritto alla detrazione del **19% sulla parte che eccede 129,11 euro**. La franchigia si applica **una sola volta**, sul totale annuo di tutte le spese sanitarie (proprie e dei familiari a carico), non su ciascuna spesa.

```
Esempio — Spese sanitarie 2025: 2.629,11 €
(2.629,11 − 129,11) = 2.500 × 19% = 475 € di detrazione
```

14.2 Che cosa rientra

- **Farmaci** e medicinali, anche da banco e omeopatici, purché documentati da **scontrino parlante** (natura, qualità e quantità del prodotto + codice fiscale dell'acquirente);
- **Ticket sanitari** per prestazioni erogate dal SSN;
- **Visite specialistiche** e visite generiche;
- **Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni**;
- **Prestazioni chirurgiche** e degenze ospedaliere (esclusi vitto ed extra per l'accompagnatore);
- **Cure odontoiatriche**;
- **Fisioterapia, riabilitazione, terapie di ogni tipo** prescritte da un medico e rese da personale abilitato;
- **Psicoterapia** resa da psicologi e psichiatri (non è richiesta la prescrizione medica);
- **Dispositivi medici** marcati CE: occhiali da vista, lenti a contatto e relative soluzioni, apparecchi acustici, siringhe, materassi antidecubito, misuratori di pressione, test diagnostici;
- **Protesi** sanitarie;
- **Spese per il trasporto in ambulanza** (le prestazioni di trasporto in sé non sono detraibili, ma lo sono le prestazioni sanitarie rese durante il trasporto).

14.3 Che cosa *non* rientra

- **Integratori alimentari**, anche se prescritti dal medico: per l'Agenzia sono alimenti, non farmaci;
- **Prodotti di erboristeria** e parafarmaci non classificati come dispositivi medici;
- **Cosmetici** e prodotti per l'igiene, salvo che siano dispositivi medici CE;
- le spese per **prestazioni di chirurgia estetica** non finalizzate a rimuovere una patologia;
- le spese **rimborsate** da assicurazioni sanitarie o fondi integrativi (v. oltre).

14.4 Il nodo dei rimborsi: la regola che quasi nessuno applica

Spese rimborsate: quando si detraggono e quando no

Le spese sanitarie **rimborsate** da polizze o fondi **non sono detraibili**, perché non sono rimaste a carico del contribuente. Con una eccezione fondamentale: **sono detraibili se il premio della polizza o il contributo al fondo NON ha goduto di alcun beneficio fiscale** (né deduzione né detrazione). Se il tuo datore versa a un fondo sanitario e quel contributo è escluso dal reddito, le spese rimborsate dal fondo **non** le puoi detrarre. Se hai pagato tu una polizza sanitaria privata senza detrarne il premio, le spese rimborsate **le detrai**.

E se il rimborso arriva **l'anno dopo**, quando la spesa è già stata detratta? Interviene il **rigo M3 del quadro M**: il rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti va assoggettato a tassazione separata. Non è facoltativo.

14.5 La rateizzazione delle spese elevate

Se le spese sanitarie complessive superano **15.493,71 euro** nell'anno, il contribuente può scegliere di ripartire la detrazione in **quattro quote annuali di pari importo**. È una scelta strategica, non una formalità:

- **conviene** se l'imposta lorda dell'anno non è capiente rispetto a una detrazione così grande: spalmandola, la si recupera tutta;
- **non conviene** se si prevede un reddito futuro basso o nullo (pensionamento imminente): il credito residuo andrebbe perduto.

14.6 Le spese sanitarie per portatori di handicap

Regime distinto e molto più favorevole. Le **spese mediche generiche e di assistenza specifica** sostenute da soggetti con disabilità sono **integralmente deducibili** dal reddito complessivo (art. 10 TUIR) — non detraibili al 19%. Sono deducibili anche se sostenute per un familiare con disabilità **anche non a carico**.

Restano invece detraibili al 19%, **senza applicazione della franchigia**, le spese per: mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione e sollevamento; sussidi tecnici e informatici; veicoli adattati (nel limite di 18.075,99 euro, una volta ogni 4 anni); cani guida.

La differenza che vale il doppio

Per una famiglia con un componente disabile, la corretta classificazione della spesa — **deduzione** integrale invece di detrazione al 19% — può valere il **doppio o il triplo** del beneficio fiscale. Ed è la voce più spesso classificata male nei precompilati, perché il Sistema Tessera Sanitaria trasmette il dato senza qualificarlo.

14.7 La novità documentale del 2026

Per le spese mediche già presenti nel **Sistema Tessera Sanitaria** non è più necessario esibire fisicamente scontrini e ricevute al CAF o al professionista: è sufficiente il **riepilogo stampato dal**

portale del Sistema TS, accompagnato da una dichiarazione di conferma del contribuente. Restano da esibire i documenti relativi alle spese **non** presenti nel Sistema TS.

CAPITOLO 15

Interessi passivi sui mutui

15.1 Che cosa si detrae davvero

Si detraggono al 19% gli **interessi passivi**, gli **oneri accessori** e le **quote di rivalutazione** dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in relazione a mutui **ipotecari** contratti per l'**acquisto dell'abitazione principale**.

Non si detrae la quota capitale della rata. È l'equivoco più diffuso: chi paga 9.000 euro l'anno di rate non detrae 9.000 euro, ma solo la componente interessi — che nei primi anni di un mutuo è alta, negli ultimi è quasi nulla.

15.2 I limiti

Finalità del mutuo	Limite di spesa	Detrazione max
Acquisto abitazione principale	4.000 €/anno	760 €
Costruzione/ristrutturazione abitazione principale	2.582,28 €/anno	490,63 €
Acquisto altri immobili (mutui ante 1993)	2.065,83 €/anno	392,51 €
Mutuo agrario	Nel limite dei redditi dei terreni	—

Il limite di 4.000 euro è riferito **all'immobile**, non al singolo contribuente: se il mutuo è cointestato tra due coniugi, ciascuno detrae il 19% sulla propria quota di interessi, ma la somma delle quote non può superare 4.000 euro complessivi.

15.3 Le condizioni sostanziali

- l'immobile deve essere adibito ad **abitazione principale** entro **un anno** dall'acquisto (il termine è di 2 anni nei casi di acquisto di immobile locato con disdetta notificata entro 3 mesi);
- il mutuo deve essere stipulato nei **12 mesi antecedenti o successivi** all'acquisto;
- il soggetto che detrae deve essere **contemporaneamente** proprietario dell'immobile e intestatario del mutuo;
- il mutuo deve essere **ipotecario**: un prestito personale usato per comprare casa, anche se destinato allo stesso scopo, **non dà diritto ad alcuna detrazione**.

> **Il caso della surroga**
>
> La **surrogazione** (portabilità del mutuo presso altra banca) **non** fa perdere il diritto alla detrazione, purché l'importo del nuovo mutuo non ecceda il capitale residuo del precedente, maggiorato delle spese e degli oneri correlati. La **rinegoziazione** con la stessa banca segue la stessa regola. La **surroga con liquidità aggiuntiva**, invece, comporta il ricalcolo proporzionale: la detrazione spetta solo sulla quota di interessi riferibile al capitale residuo originario.

15.4 Il perimetro dei "oneri accessori" detraibili

Sono detraibili insieme agli interessi: l'**onorario del notaio** per la stipula del contratto di mutuo (non per il rogito di compravendita), le **spese di istruttoria** e di perizia tecnica, l'**imposta sostitutiva** sul capitale prestato, la **commissione** per la mediazione creditizia, le **penali per l'estinzione anticipata**, le spese di assicurazione obbligatoriamente richiesta dalla banca.

15.5 Il mutuo e il riordino delle detrazioni

> **Data di stipula: 31 dicembre 2024**
>
> Gli interessi passivi su mutui contratti **entro il 31 dicembre 2024** sono **esclusi** dal tetto del riordino di cui all'art. 16-ter (cap. 23) e restano detraibili per intero secondo le regole ordinarie, anche per i redditi superiori a 75.000 euro. Il tetto si applica **solo** agli interessi su mutui stipulati dal 1° gennaio 2025 in poi. È una distinzione che vale centinaia di euro l'anno.

CAPITOLO 16

Le polizze assicurative: vita, infortuni, non autosufficienza, calamità

> Quattro regimi diversi, quattro limiti diversi, una sola voce nel precompilato. È la sezione dove il contribuente medio perde più soldi per pura disinformazione.

16.1 Le quattro categorie

Tipo di polizza	Aliquota	Limite di premio	Beneficio massimo
Rischio morte e invalidità permanente (non inferiore al 5%)	19%	530 €/anno	100,70 €
Rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (LTC)	19%	1.291,14 €/anno (al netto dei premi della riga precedente)	245,32 €
Polizze **vita e infortuni stipulate fino al 31/12/2000**	19%	1.291,14 €/anno	245,32 €
Polizze contro il rischio di **eventi calamitosi** su unità immobiliari ad uso abitativo	**19%** ordinariamente **90%** se stipulate contestualmente alla cessione del sismabonus	Nessun limite	Illimitato

16.2 Che cosa NON è detraibile

È l'aspetto che genera più contestazioni:

- Le **polizze vita a contenuto finanziario** (unit linked, index linked, polizze di capitalizzazione, gestioni separate a scopo di investimento) **non danno diritto ad alcuna detrazione**. Sono strumenti di risparmio, non di copertura del rischio.
- Le polizze miste danno diritto alla detrazione **solo per la componente di premio riferita al rischio morte o invalidità**: la compagnia è tenuta a certificare separatamente le due componenti.
- Le polizze **RC auto** non sono detraibili (salvo la quota del contributo al SSN, quando previsto da norme speciali).
- Le polizze **infortuni con invalidità permanente inferiore al 5%** non sono detraibili.
- Le polizze **sanitarie/rimborso spese mediche** non sono detraibili come premio — ma rendono non detraibili le spese che rimborsano solo se il premio ha goduto di un beneficio fiscale (cap. 14).

Chiedi alla compagnia il "certificato di detraibilità"

Ogni compagnia rilascia annualmente un documento che indica **quanta parte del premio è fiscalmente detraibile** e in quale categoria rientra. Non è il premio totale pagato. Chi inserisce nel 730 l'intero premio di una polizza mista sta dichiarando un dato falso, e in caso di controllo documentale la detrazione viene disconosciuta.

16.3 Le polizze contro gli eventi calamitosi

Il regime di maggior favore riguarda i premi per polizze che coprono il rischio di **eventi calamitosi** (terremoto, alluvione, frana) stipulate relativamente a **unità immobiliari ad uso abitativo**. La detrazione ordinaria è del **19%, senza limite di importo**. Sale al **90%** per i premi relativi a polizze stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi antisismici a un'impresa di assicurazione.

È bene chiarire un equivoco ricorrente: l'obbligo di copertura assicurativa contro le **catastrofi naturali** introdotto per le imprese non riguarda le persone fisiche e non incide sul 730.

16.4 Le polizze e il riordino

Come per i mutui, la data conta: i **premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024** sono **esclusi** dal tetto dell'art. 16-ter. I contratti stipulati dal 2025 vi rientrano.

16.5 Le polizze detraibili per i familiari a carico

I premi versati per polizze intestate a **familiari fiscalmente a carico** sono detraibili dal contribuente che li sostiene, entro gli stessi limiti — che sono **complessivi**, non moltiplicati per il numero dei familiari. I 530 euro sono il tetto totale del nucleo per quel tipo di rischio, non 530 euro a testa.

CAPITOLO 17

Istruzione, sport, affitti, trasporti e le altre detrazioni

17.1 Le spese di istruzione non universitaria

Sono detraibili al 19% le spese per la frequenza di scuole dell'**infanzia**, del **primo ciclo** di istruzione e della **scuola secondaria di secondo grado**, statali e paritarie, nel limite di **1.000 euro per alunno o studente**.

Rientrano nel limite: la **tassa di iscrizione** e di frequenza, il **contributo volontario** deliberato dagli organi scolastici, le spese per la **mensa** scolastica e per i **servizi scolastici integrativi** (prescuola, doposcuola, assistenza al pasto), le **gite di istruzione** e le assicurazioni obbligatorie deliberate dall'istituto.

Non rientrano: il materiale di cancelleria, i libri di testo scolastici (per la scuola secondaria), i trasporti scolastici — che seguono un regime autonomo.

> **Il limite è per alunno**
>
> Con tre figli in età scolare, il tetto è di 1.000 € **ciascuno**, cioè 3.000 euro complessivi, per una detrazione massima di 570 euro. È una delle poche voci in cui il limite si moltiplica per il numero dei figli.

17.2 Le spese universitarie

Le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, di perfezionamento e di specializzazione presso **università statali** sono detraibili al 19% **per l'intero importo**.

Per le **università non statali**, la detrazione spetta entro limiti fissati annualmente con decreto del Ministero dell'Università, differenziati per **area disciplinare** (medica, sanitaria, scientifico-tecnologica, umanistico-sociale) e per **zona geografica** della sede (Nord, Centro, Sud e Isole). Ai corsi di dottorato, specializzazione e master si applicano limiti specifici.

Sono detraibili anche: le **tasse di immatricolazione e iscrizione** (anche fuori corso), i **test di ammissione**, le **soprattasse** per esami di profitto e di laurea, la **frequenza dei TFA**.

17.3 I canoni di locazione per studenti fuori sede

Detrazione del 19% su un massimo di **2.633 euro annui** di canone. Le condizioni:

- lo studente deve essere iscritto a un **corso universitario**;
- l'università deve trovarsi in un **comune diverso** da quello di residenza e distante **almeno 100 chilometri**;
- l'università deve trovarsi comunque in una **provincia diversa**;
- il contratto deve essere **registrato** ai sensi della L. 431/1998, oppure stipulato con enti per il diritto allo studio, collegi universitari legalmente riconosciuti, cooperative o enti senza fine di lucro.

Le due condizioni sono cumulative

100 km **e** provincia diversa. Un residente a Palermo che studia a Trapani (circa 100 km, provincia diversa) può rientrare; un residente a Cefalù che studia a Palermo (provincia identica) no, indipendentemente dalla distanza.

17.4 Le detrazioni per canoni di locazione (Sezione V del quadro E)

Non sono detrazioni al 19%: sono **importi forfetari** riconosciuti agli inquilini dell'abitazione principale, decrescenti al crescere del reddito.

Tipo di contratto / soggetto	Reddito complessivo	Detrazione
Inquilini con contratto **a canone libero** (L. 431/98)	fino a 15.493,71 €	300 €
	oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 €	150 €
Inquilini con contratto **a canone concordato**	fino a 15.493,71 €	495,80 €
	oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 €	247,90 €
Giovani tra 20 e 31 anni non compiuti (intera unità o porzione)	fino a 15.493,71 €	20% del canone, min. 991,60 € — max 2.000 € Per i primi 4 anni
	—	
Lavoratori dipendenti **trasferiti per lavoro** (oltre 100 km, altra regione)	fino a 15.493,71 €	991,60 €
	oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 €	495,80 €

La detrazione più dimenticata d'Italia

La detrazione per **giovani inquilini** (20-31 anni, reddito entro 15.493,71 €) vale fino a **2.000 euro l'anno per quattro anni**: fino a 8.000 euro di beneficio. È una detrazione, non una spesa al 19%: si sottrae per intero dall'imposta. Praticamente nessuno la richiede, perché non compare nel precompilato.

17.5 Le altre detrazioni minori (Sezione VI)

- **Mantenimento dei cani guida** per non vedenti: detrazione forfetaria di **1.000 euro**, indipendente dalla spesa sostenuta e dalla documentazione.
- **Spese sostenute dai docenti** per l'autoaggiornamento e la formazione (nei limiti previsti).
- **Borse di studio** assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome.
- **Spese per attività fisica adattata** (credito d'imposta, quadro G).
- **Detrazione per abbonamenti a riviste e quotidiani**, ove prevista da norme temporanee.

CAPITOLO 18

Le detrazioni diverse dal 19%: 26%, 30%, 35%, 90%

> Il 19% non è l'unica aliquota. Conoscere le altre serve soprattutto in sede di riordino: quando il tetto stringe, si scelgono prima le aliquote alte.

18.1 Il quadro delle aliquote

Aliquota	Spesa	Limite
26%	Erogazioni liberali in denaro a favore delle **ONLUS**	30.000 €/anno
26%	Erogazioni liberali ai **partiti politici** (detrazione, alternativa alla deduzione)	da 30 € a 30.000 €/anno
30%	Erogazioni liberali a favore delle **organizzazioni di volontariato (ODV)**	30.000 €/anno
35%	Erogazioni liberali a favore delle **ODV** (aliquota maggiorata prevista dal Codice del Terzo Settore)	30.000 €/anno
30%	Erogazioni a favore delle **APS** (associazioni di promozione sociale)	30.000 €/anno
90%	Premi per polizze contro **eventi calamitosi** stipulate contestualmente alla cessione del sismabonus	Nessuno
19%	Erogazioni liberali a favore di **enti dello spettacolo**, fondazioni operanti nel settore musicale, istituzioni religiose	2% del reddito complessivo
30-50%	Investimenti in **start-up innovative** e **PMI innovative**	Limiti specifici — **escluse dal riordino**

Erogazioni al Terzo Settore: detrazione o deduzione?

Per le erogazioni liberali a ETS il contribuente può **scegliere**: la detrazione (30% o 35%, entro 30.000 €) oppure la **deduzione** dal reddito complessivo, nel limite del **10% del reddito complessivo dichiarato**. Le due opzioni sono alternative per la medesima erogazione. Con reddito alto e donazione consistente, la deduzione al 43% batte la detrazione al 35%. Con reddito basso, vince la detrazione.

18.2 La regola aurea del pagamento tracciato

Tutte le erogazioni liberali richiedono, senza eccezioni, il **pagamento tracciabile**: bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Il contante **annulla** il diritto alla detrazione o alla deduzione, qualunque sia l'importo.

CAPITOLO 19

I bonus edilizi 2025

> Il quadro è cambiato radicalmente: percentuali ridotte, cessione del credito abolita, e — novità assoluta — le rate entrano nel tetto del riordino.

19.1 Le percentuali per le spese sostenute nel 2025

Bonus	Aliquota 2025	Limite di spesa	Ripartizione
Ristrutturazione edilizia — abitazione principale	**50%**	96.000 € per unità	10 rate annuali
Ristrutturazione edilizia — altri immobili	**36%**	96.000 € per unità	10 rate annuali
Ecobonus (risparmio energetico)	dal **50%** al **65%** secondo l'intervento	Variabile per tipologia	10 rate annuali
Superbonus	**65%** per le spese 2025	Massimali per intervento	10 rate annuali
Sismabonus	Secondo le percentuali vigenti per l'intervento	96.000 € per unità	5 o 10 rate
Bonus mobili ed elettrodomestici	**50%**	5.000 €	10 rate annuali
Bonus verde	**36%**	5.000 € per unità	10 rate annuali
Bonus barriere architettoniche	**75%**	Massimali per tipologia edificio	5 rate annuali

19.2 Le tre cose da sapere assolutamente

1. Cessione del credito e sconto in fattura: aboliti

Per le spese 2025, per la generalità degli interventi, restano precluse la **cessione del credito** e lo **sconto in fattura**. L'unico canale è la **detrazione diretta in dichiarazione**, spalmata sulle annualità previste. Chi non ha imposta capiente non recupera nulla: il beneficio è, di fatto, riservato a chi paga IRPEF.

2. Il bonus mobili è vincolato

Il bonus mobili spetta **solo se abbinato a un intervento di recupero del patrimonio edilizio** iniziato non prima del 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Nessuna ristrutturazione, nessun bonus mobili — per quanto la fattura riporti la dicitura.

3. Il bonifico parlante non è un dettaglio

Il bonifico "parlante"

Il pagamento deve avvenire con **bonifico bancario o postale dedicato**, contenente: la **causale del versamento** con riferimento alla norma agevolativa, il **codice fiscale del beneficiario** della detrazione, il **codice fiscale o la partita IVA del destinatario** del pagamento. Un bonifico ordinario, privo di questi elementi, comporta il **disconoscimento integrale** della detrazione: la banca non applica la ritenuta d'acconto dell'11% e l'operazione non risulta tracciata ai fini agevolativi. È l'errore più costoso che si possa commettere in materia edilizia.

19.3 Le rate degli anni precedenti

Nel quadro E, sezione III-A, vanno riportate **tutte le rate in corso**, comprese quelle relative a interventi degli anni 2016-2024. Ogni rigo indica l'anno di sostenimento della spesa, la percentuale, il numero della rata e l'importo. La perdita di una rata in dichiarazione non è recuperabile negli anni successivi se non tramite dichiarazione integrativa.

19.4 Bonus edilizi e riordino: la data spartiacque

1° gennaio 2025

Le rate delle spese detraibili ai sensi dell'art. 16-bis TUIR e di altre disposizioni edilizie **sostenute fino al 31 dicembre 2024** sono **escluse** dal riordino. I bonus edilizi maturati **dal 1° gennaio 2025** vi rientrano pienamente. Per un contribuente con reddito oltre 75.000 euro che ha avviato una ristrutturazione nel 2025, la rata annuale di 8.000 euro (su 80.000 di spesa al 50%) può **da sola saturare** l'intero tetto di spesa detraibile, azzerando il beneficio di tutte le altre voci.

CAPITOLO 20

Le deduzioni dal reddito (art. 10 TUIR)

> Sono meno numerose delle detrazioni, ma valgono di più. E, soprattutto, non sono toccate dal riordino dell'art. 16-ter, che riguarda solo le detrazioni.

20.1 Il quadro completo

Onere deducibile	Limite	Note
Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori	Intero importo	INPS, casse professionali, contributi agricoli
Contributi previdenziali volontari	Intero importo	Riscatto laurea, prosecuzione volontaria, ricongiunzione
Contributi a forme pensionistiche complementari	5.164,57 €/anno	Fondi chiusi, aperti, PIP. Vedi cap. 22
Contributi per addetti ai servizi domestici (colf, badanti, baby-sitter)	1.549,37 €/anno	Solo la quota a carico del datore di lavoro domestico
Assegno periodico al coniuge separato o divorziato	Intero importo	**Esclusa** la quota destinata al mantenimento dei figli
Spese mediche e di assistenza specifica per portatori di handicap	Intero importo	Anche per familiari **non** a carico
Erogazioni liberali a istituzioni religiose	1.032,91 € per ciascuna istituzione	Chiesa cattolica, Unione delle Chiese avventiste, Assemblee di Dio, Tavola valdese, Unione comunità ebraiche, e altre confessioni con intesa
Erogazioni liberali a ONLUS e ETS	10% del reddito complessivo	Alternativa alla detrazione (cap. 18)
Erogazioni a favore di università, enti di ricerca, fondazioni	Intero importo	Enti individuati con DPCM
Contributi ai fondi integrativi del SSN	3.615,20 €/anno	Se non già esclusi dal reddito dal datore
Canoni, livelli, censi gravanti sui redditi degli immobili	Intero importo	Compresi i contributi ai consorzi obbligatori
Rendita catastale dell'abitazione principale	Pari alla rendita	Neutralizza il reddito dichiarato nel quadro B
Somme restituite al soggetto erogatore	Intero importo	Se già assoggettate a tassazione in anni precedenti
Contributi a organizzazioni non governative (ONG) riconosciute	2% del reddito complessivo	—

20.2 L'assegno all'ex coniuge: la trappola della quota figli

Solo la quota "coniuge"

L'assegno periodico corrisposto all'ex coniuge è deducibile **solo per la parte destinata al mantenimento del coniuge**. La quota destinata al mantenimento dei **figli** non è deducibile — né tassabile in capo a chi la riceve. Se la sentenza o l'accordo **non distingue** le due quote, l'Agenzia presume che l'assegno sia destinato per metà al coniuge e per metà ai figli, e ammette la deduzione solo del 50%. Un provvedimento che quantifica esplicitamente le due componenti può valere migliaia di euro.

Sono deducibili anche gli assegni corrisposti in forza di sentenza, e non lo sono in alcun caso le somme corrisposte **una tantum** a titolo di liquidazione dell'assegno divorzile.

20.3 I contributi per colf e badanti

Sono deducibili i **contributi previdenziali** versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, nel limite di **1.549,37 euro annui**. Attenzione: si deduce solo la **quota a carico del datore di lavoro domestico**, non quella trattenuta al lavoratore.

Due agevolazioni diverse, spesso confuse

Contributi per la badante → **deduzione** fino a 1.549,37 €.
Retribuzione corrisposta all'addetto all'assistenza di una persona **non autosufficiente** → **detrazione al 19%** su un massimo di 2.100 €, e solo se il reddito complessivo non supera 40.000 €.
Sono cumulabili: la stessa famiglia può dedurre i contributi **e** detrarre la retribuzione.

CAPITOLO 21

I contributi previdenziali: obbligatori, volontari, riscatti

21.1 I contributi obbligatori

I contributi previdenziali e assistenziali versati in **ottemperanza a disposizioni di legge** sono **integralmente deducibili** dal reddito complessivo. Rientrano qui:

- i contributi INPS versati dai lavoratori autonomi e dai titolari di reddito d'impresa (irrilevanti nel 730, ma pertinenti per completezza);
- i contributi alla **Gestione Separata INPS** versati dai collaboratori e dai lavoratori occasionali oltre soglia;
- i contributi alle **casse professionali** (Cassa Forense, Inarcassa, ENPACL, CNPADC, ecc.);
- il **contributo di solidarietà** e i contributi integrativi obbligatori;
- i contributi agricoli unificati.

Nel 730 la voce ricorre tipicamente per i contributi trattenuti in busta paga — che però sono **già stati esclusi dall'imponibile** dal datore di lavoro, e quindi **non vanno riportati una seconda volta nel quadro E**. È uno degli errori più comuni: dedurre due volte lo stesso contributo.

> **Verifica sempre la CU**
>
> Se il contributo compare tra le voci già dedotte dal sostituto d'imposta (punti della CU dedicati agli oneri deducibili), **non va reinserito**. Il precompilato lo gestisce correttamente; l'inserimento manuale genera doppie deduzioni che vengono intercettate in fase di controllo.

21.2 I contributi volontari e i riscatti

Sono deducibili per l'**intero importo versato**:

- i **contributi da prosecuzione volontaria** INPS, versati da chi ha interrotto l'attività lavorativa e vuole raggiungere il diritto alla pensione;
- il **riscatto degli anni di laurea** (ordinario e agevolato);
- il **riscatto dei periodi non coperti da contribuzione** (la cosiddetta "pace contributiva", quando prevista);
- la **ricongiunzione** di periodi assicurativi;
- i **contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico**: in questo caso, se il familiare non ha capienza, la deduzione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa. Se il familiare è **a carico e senza reddito**, al contribuente spetta una **detrazione al 19%** anziché la deduzione.

21.3 Il riscatto di laurea: quanto vale davvero

Riscatto laurea 5 anni — onere complessivo ipotetico: 30.000 €
Contribuente con aliquota marginale 43%
Risparmio IRPEF: **12.900 €** + addizionali (circa 600 €)
Costo netto effettivo: circa **16.500 €**

Il riscatto può essere **rateizzato fino a 120 rate mensili** senza interessi: in tal caso la deduzione segue il **principio di cassa**, anno per anno, sulle rate effettivamente pagate. Rateizzare significa spalmare la deduzione su dieci anni — utile se il reddito annuo non è capiente per assorbire l'intero onere in un colpo solo.

21.4 I contributi versati per i familiari

Sono deducibili i contributi previdenziali versati per i **familiari fiscalmente a carico**. È il caso classico del genitore che versa i contributi da riscatto per il figlio disoccupato: se il figlio è a carico e non ha reddito capiente, la deduzione spetta al genitore.

CAPITOLO 22

La previdenza complementare: il fondo pensione

> È lo strumento fiscalmente più efficiente a disposizione del lavoratore dipendente italiano. E resta, ostinatamente, il più sottoutilizzato.

22.1 Il limite: 5.164,57 euro

I contributi versati a **forme pensionistiche complementari** — fondi negoziali (chiusi), fondi aperti, PIP (piani individuali pensionistici) — sono deducibili dal reddito complessivo nel limite di **5.164,57 euro annui**.

Il limite è **complessivo**: comprende i versamenti volontari del lavoratore **e** il contributo del datore di lavoro. **Non** comprende il TFR conferito al fondo, che ha un regime autonomo.

22.2 Perché il fondo pensione è fiscalmente straordinario

Il vantaggio non è uno solo: sono tre, e si sommano.

Fase	Trattamento fiscale
Versamento	**Deduzione** fino a 5.164,57 €/anno. Risparmio pari all'aliquota marginale: fino al 43%
Accumulo	I rendimenti sono tassati con imposta sostitutiva del **20%** (12,5% sulla quota investita in titoli di Stato), contro il 26% degli altri strumenti finanziari
Prestazione	La rendita o il capitale sono tassati con aliquota del **15%**, che si **riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo**, fino a un minimo del **9%** dopo 35 anni

> **Il conto vero**
>
> Un lavoratore con aliquota marginale al 35% che versa 5.164,57 € l'anno: risparmia **1.807 €** di IRPEF immediatamente. Al momento della prestazione, dopo 35 anni, quella stessa somma viene tassata al **9%**. Il differenziale è di **26 punti percentuali**. Nessun altro strumento del sistema tributario italiano offre un arbitraggio simile a un lavoratore dipendente.

22.3 I contributi per i familiari a carico

Sono deducibili anche i contributi versati a favore di **familiari fiscalmente a carico**, per la parte da questi non dedotta. Il limite di 5.164,57 euro resta **unico e complessivo** per il contribuente: non si moltiplica.

È lo strumento con cui un genitore può aprire un fondo pensione a un figlio minorenne o studente, dedurre i versamenti dal proprio reddito e far partire l'orologio dell'anzianità contributiva — quello che, dopo 35 anni, porterà l'aliquota di tassazione al 9%.

22.4 I contributi non dedotti

Comunicalo al fondo entro il 31 dicembre

Se in un anno versi **più** del limite deducibile, la quota eccedente non produce alcun beneficio immediato — ma **non va persa**: va comunicata al fondo pensione entro il **31 dicembre dell'anno successivo**. In questo modo, al momento della prestazione, quella quota sarà **esente da tassazione** (è già stata tassata come reddito). Chi non fa la comunicazione paga le imposte due volte sullo stesso importo.

22.5 I lavoratori di prima occupazione

I lavoratori di **prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007** che nei primi cinque anni di partecipazione abbiano versato meno del limite, possono — nei venti anni successivi al quinto — dedurre **oltre 5.164,57 euro**, fino a un massimo di **7.746,86 euro annui**, recuperando la differenza non dedotta. È una norma poco conosciuta e molto vantaggiosa nella fase di carriera in cui il reddito cresce.

22.6 Anticipazioni e riscatti

Il fondo pensione non è un salvadanaio bloccato. Sono possibili:

- **anticipazioni** fino al 75% per spese sanitarie straordinarie (tassate al 15%, riducibile al 9%);
- **anticipazioni** fino al 75% dopo 8 anni per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa (tassate al 23%);
- **anticipazioni** fino al 30% dopo 8 anni per qualsiasi esigenza (tassate al 23%);
- **riscatto** totale o parziale in caso di cessazione dell'attività, invalidità, inoccupazione prolungata.

CAPITOLO 23

Il riordino delle detrazioni (art. 16-ter TUIR): la novità del 2026

> È la modifica più profonda degli ultimi dieci anni al sistema delle detrazioni IRPEF. Se il tuo reddito supera 75.000 euro, cambia tutto. Se non lo supera, non cambia nulla.

23.1 Che cosa prevede la norma

L'art. 1, comma 10, della Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto nel TUIR il nuovo **art. 16-ter**, rubricato "Riordino delle detrazioni". La disciplina si applica a partire dal **Modello 730/2026**, relativo al periodo d'imposta 2025. I chiarimenti interpretativi sono contenuti nella **Circolare AdE n. 6/E del 29 maggio 2025**.

Il meccanismo: per i contribuenti con **reddito complessivo superiore a 75.000 euro**, gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda — considerati **complessivamente** — sono ammessi in detrazione solo **fino a un determinato ammontare massimo di spesa**, calcolato in funzione del reddito e del numero di figli fiscalmente a carico.

> **Non è un tetto alla detrazione: è un tetto alla SPESA**
>
> La distinzione è sostanziale. Il limite non è "puoi detrarre al massimo X euro di imposta", ma "puoi far entrare nel calcolo al massimo X euro di **spesa**". Su quella spesa si applicano poi le aliquote ordinarie (19%, 50%, 65%...). Ecco perché **quali** spese fai entrare nel tetto è una decisione economica, non formale.

23.2 Il calcolo: importo base × coefficiente familiare

```
AMMONTARE MASSIMO DI SPESA DETRAIBILE =
 IMPORTO BASE × COEFFICIENTE FAMILIARE
```

L'importo base (art. 16-ter, comma 2)

Reddito complessivo	Importo base
fino a 75.000 €	**Nessun limite** — la norma non si applica
oltre 75.000 € e fino a 100.000 €	**14.000 €**
oltre 100.000 €	**8.000 €**

Il coefficiente familiare (art. 16-ter, comma 3)

Composizione del nucleo	Coefficiente
Nessun figlio fiscalmente a carico	**0,50**
Un figlio fiscalmente a carico	**0,70**
Due figli fiscalmente a carico	**0,85**
Più di due figli a carico, **oppure** almeno un figlio con disabilità accertata (L. 104/1992)	**1,00**

La matrice completa dei tetti di spesa

Reddito	0 figli	1 figlio	2 figli	3+ figli / disabile
75.001 – 100.000 €	7.000 €	9.800 €	11.900 €	14.000 €
oltre 100.000 €	4.000 €	5.600 €	6.800 €	8.000 €

Ai fini del coefficiente si considerano i figli a carico **nell'anno di sostenimento della spesa**, anche se lo sono stati solo per una parte del periodo d'imposta: una nascita a dicembre 2025 vale come figlio a carico per l'intero coefficiente.

23.3 Che cosa resta FUORI dal tetto

Questa è la parte della norma che salva la maggior parte dei contribuenti. Sono **escluse** dal computo del massimale:

- le **spese sanitarie** detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR — **tutte**, senza limiti: restano detraibili per intero;
- gli **interessi passivi** su prestiti e mutui contratti **fino al 31 dicembre 2024**;
- i **premi di assicurazione** in dipendenza di contratti stipulati **fino al 31 dicembre 2024**;
- le **rate delle spese edilizie** (art. 16-bis TUIR e altre disposizioni) sostenute **fino al 31 dicembre 2024**;
- gli **investimenti in start-up innovative e PMI innovative**;
- le spese che danno diritto a **detrazioni forfetarie**, per le quali la quantificazione dell'onere non rileva (es. il mantenimento dei cani guida).

> **La logica delle date**
>
> Il legislatore ha voluto salvaguardare le scelte già compiute: chi aveva un mutuo o una polizza **prima** della riforma non subisce il taglio. Chi stipula **dal 2025** entra nel nuovo regime. È un principio di affidamento, e ha una conseguenza pratica importante: **la data di stipula del contratto va sempre verificata e documentata**.

23.4 Le spese ripartite in più anni

Per gli oneri detraibili in più annualità (i bonus edilizi in 10 rate), rileva **solo la rata riferita all'anno oggetto della dichiarazione**, non l'intero importo originario. Le rate relative a spese sostenute dal 1° gennaio 2025 concorrono al limite; quelle relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 ne sono escluse.

23.5 Il secondo tetto: la rimodulazione oltre 120.000 euro

Il riordino dell'art. 16-ter **si aggiunge** — non sostituisce — al meccanismo di decalage già previsto dall'art. 15, commi 3-bis e seguenti, del TUIR, in vigore dal 2020. Secondo tale meccanismo, la detrazione per gli oneri di cui all'art. 15 spetta:

- per l'**intero importo**, se il reddito complessivo non eccede 120.000 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra **(240.000 − reddito complessivo)** e **120.000**, se il reddito complessivo supera 120.000 euro;
- si **azzera** completamente oltre 240.000 euro di reddito.

Anche in questo caso le **spese sanitarie** e gli **interessi per il mutuo dell'abitazione principale** non subiscono tagli. La rimodulazione dell'art. 15 si applica **esclusivamente** agli oneri dell'art. 15 TUIR: **non** tocca le detrazioni edilizie.

> **I due meccanismi convivono**
>
> Il contribuente con reddito superiore a 120.000 euro deve **prima** verificare il tetto di spesa dell'art. 16-ter, e **poi** applicare la riduzione proporzionale dell'art. 15. La combinazione dei due meccanismi può ridurre drasticamente il beneficio fiscale — e rendere **non conveniente** il riordino automatico.

23.6 La scelta: automatico o manuale?

Nel Quadro E del 730/2026 compare la casella **"Riordino delle detrazioni non automatizzato"**. Il contribuente ha due strade:

Riordino automatico (casella non barrata)

Il sistema della precompilata calcola in autonomia il tetto e vi imputa le spese secondo il proprio algoritmo. È la scelta comoda, ma non necessariamente ottimale.

Riordino non automatizzato (casella barrata)

Il contribuente **sceglie autonomamente** quali oneri imputare nel conteggio, dando **priorità alle spese con l'aliquota di detrazione più elevata**. Le spese escluse vanno semplicemente **omesse dal quadro E**, senza necessità di alcuna giustificazione.

La regola di ottimizzazione

Se le tue spese detraibili superano il tetto, **ordinale per aliquota decrescente** e riempi il tetto partendo dalle più alte:
90% (polizze calamità con sismabonus) → **65%** (superbonus, ecobonus) → **50%** (ristrutturazione abitazione principale, bonus mobili) → **36%** (altri immobili) → **35%/30%/26%** (erogazioni) → **19%** (istruzione, polizze, trasporti).
A parità di tetto, **1.000 euro imputati al 50% valgono 500 euro; imputati al 19% ne valgono 190**. La differenza è di 310 euro per ogni mille euro di tetto mal utilizzato.

23.7 Un esempio completo

Il caso: dirigente, 90.000 € di reddito, 2 figli a carico

Importo base: 14.000 € (reddito tra 75.000 e 100.000)
Coefficiente: 0,85 (due figli a carico)
Tetto di spesa detraibile: 14.000 × 0,85 = 11.900 €

Spese sostenute nel 2025 soggette al riordino:
• Rata ristrutturazione abitazione principale (spesa 2025, 80.000 € al 50%) → rata annua **8.000 €**
• Erogazione liberale a ONLUS (26%) → **3.000 €**
• Spese universitarie del figlio (19%) → **4.000 €**
Totale: 15.000 € — eccedenza rispetto al tetto: 3.100 €

Imputazione ottimale (casella barrata):
1. Ristrutturazione 8.000 € al 50% → detrazione **4.000 €**
2. ONLUS 3.000 € al 26% → detrazione **780 €**
3. Spese universitarie: **solo 900 €** (residuo del tetto) al 19% → detrazione **171 €**
I restanti 3.100 € di spese universitarie **non sono detraibili**.

Fuori dal tetto (detraibili per intero in aggiunta): tutte le spese sanitarie, gli interessi del mutuo stipulato nel 2019, i premi della polizza vita stipulata nel 2018.

23.8 Il reddito di riferimento

Per stabilire se si ricade nella soglia dei 75.000 euro non basta guardare l'imponibile IRPEF ordinario: la norma richiede di includere anche voci che godono di regimi sostitutivi. Va invece **escluso** il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

È il punto tecnicamente più insidioso della disciplina: un contribuente con 70.000 euro di reddito da lavoro e 8.000 euro di canoni in cedolare secca può trovarsi, contro ogni intuizione, **dentro** il perimetro del riordino.

CAPITOLO 24

Tracciabilità, documenti, controlli, sanzioni e ravvedimento

24.1 La regola della tracciabilità

Dal 2020, le detrazioni al 19% degli oneri di cui all'art. 15 del TUIR spettano **a condizione che il pagamento sia avvenuto con mezzi tracciabili**: bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, altri sistemi di pagamento elettronici.

Le eccezioni: quando il contante è ancora ammesso

- acquisto di **medicinali** e di **dispositivi medici**;
- prestazioni sanitarie rese da **strutture pubbliche** o da **strutture private accreditate** al Servizio Sanitario Nazionale (compresi i **ticket**).

> **Il dentista privato in contanti non si detrae**
>
> La visita dal medico privato **non accreditato** pagata in contanti **non è detraibile**, per quanto la fattura sia perfettamente regolare e riporti il tuo codice fiscale. La detrazione richiede il **doppio requisito**: documento fiscale valido **e** pagamento tracciato. Un bancomat da 60 euro salva 11,40 euro di detrazione; sessanta euro in contanti li perdono.

24.2 La conservazione dei documenti

I giustificativi delle spese vanno conservati fino al **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione. Per il 730/2026, presentato nel 2026, la conservazione arriva quindi al **31 dicembre 2031**.

Vanno conservati: fatture, ricevute fiscali, scontrini parlanti, quietanze, certificazioni bancarie e assicurative, contratti di mutuo e di locazione, bonifici parlanti, comunicazioni ENEA per gli interventi energetici.

24.3 I controlli

Tipo di controllo	Contenuto
Controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 600/73)	Verifica formale sui dati dichiarati: incoerenze aritmetiche, versamenti mancanti. Genera l'avviso bonario.
Controllo formale (art. 36-ter DPR 600/73)	Richiesta di esibizione dei documenti che giustificano detrazioni e deduzioni. È il controllo tipico del 730.
Controllo sostanziale	Accertamento vero e proprio. Raro per i contribuenti che presentano il 730.

La presentazione del precompilato **senza modifiche** esclude il controllo documentale sugli oneri comunicati dai soggetti terzi. La presentazione tramite CAF o professionista con **visto di conformità** sposta la responsabilità del controllo formale su chi appone il visto.

24.4 Le sanzioni

Violazione	Sanzione
Omessa presentazione della dichiarazione (con imposta dovuta)	Dal **120%** al 240% dell'imposta dovuta, con un minimo
Omessa presentazione senza imposta dovuta	Sanzione fissa
Dichiarazione infedele	Percentuale della maggiore imposta accertata
Detrazione indebitamente fruita	Recupero dell'imposta + interessi + sanzione
Omesso o insufficiente versamento	Percentuale dell'importo non versato

24.5 Il ravvedimento operoso

Il contribuente che si accorge dell'errore **prima** che l'Agenzia lo contesti può regolarizzare spontaneamente con il **ravvedimento operoso**, versando l'imposta, gli interessi legali e una sanzione ridotta in misura tanto minore quanto più tempestivo è l'intervento. La riduzione è massima nei primi 30 giorni e decresce con il tempo.

> **Il principio operativo**
>
> Non esiste ragione per aspettare. Il ravvedimento è sempre più economico dell'accertamento, e resta possibile **fino alla notifica dell'atto**. Chi sa di avere un errore in dichiarazione e non fa nulla sta solo lasciando crescere il conto.

CAPITOLO 25

Checklist, glossario e domande frequenti

25.1 La checklist dei documenti

Anagrafica e base

- Documento d'identità e tessera sanitaria (codice fiscale) del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico
- Dichiarazione dell'anno precedente (730/2025 o Redditi PF 2025)
- Deleghe per l'accesso al precompilato
- Eventuale documentazione di variazione di residenza

Redditi

- Certificazione Unica 2026 (lavoro dipendente, pensione, collaborazioni)
- CU per redditi di lavoro autonomo occasionale
- Contratti di locazione attivi e ricevute dei canoni percepiti
- Documentazione redditi da locazione breve e CIN
- Documentazione plusvalenze finanziarie e cripto-attività

Immobili

- Visure catastali aggiornate di tutti gli immobili posseduti
- Atti di acquisto o di vendita perfezionati nel 2025
- Certificazione bancaria degli interessi passivi sul mutuo (con indicazione della **data di stipula**)
- Contratto di mutuo e rogito di acquisto
- Documentazione bonus edilizi: fatture, bonifici parlanti, comunicazione ENEA, dati catastali

Oneri detraibili e deducibili

- Riepilogo delle spese sanitarie dal portale del Sistema Tessera Sanitaria
- Scontrini parlanti e fatture non presenti nel Sistema TS
- Certificati di detraibilità dei premi assicurativi (con **data di stipula** della polizza)
- Attestazioni dei versamenti al fondo pensione
- Ricevute dei contributi previdenziali volontari, riscatti, ricongiunzioni
- Bollettini INPS per colf e badanti
- Ricevute rette asilo nido, scuola, università
- Ricevute attività sportive per figli tra 5 e 18 anni
- Abbonamenti al trasporto pubblico
- Contratto di locazione per studente fuori sede
- Ricevute delle erogazioni liberali (con estremi del pagamento tracciato)
- Spese funebri
- Documentazione delle spese per familiari con disabilità

- Sentenza di separazione/divorzio e prova dei versamenti all'ex coniuge

25.2 Glossario essenziale

Termine	Significato
Sostituto d'imposta	Chi trattiene e versa l'imposta per conto del contribuente (datore di lavoro, INPS)
Reddito complessivo	Somma di tutti i redditi posseduti, prima delle deduzioni
Reddito imponibile	Reddito complessivo al netto degli oneri deducibili. È la base dell'IRPEF
Imposta lorda	IRPEF calcolata applicando gli scaglioni al reddito imponibile
Imposta netta	Imposta lorda al netto di tutte le detrazioni
Aliquota marginale	L'aliquota che si applica all'ultimo euro guadagnato: 23%, 35% o 43%
Incapienza	Situazione in cui le detrazioni superano l'imposta lorda: l'eccedenza si perde
Franchigia	Quota iniziale di spesa che non dà diritto ad alcun beneficio
Principio di cassa	Rileva l'anno di effettivo pagamento, non quello della fattura
Scontrino parlante	Scontrino che riporta natura, qualità, quantità del prodotto e il codice fiscale dell'acquirente
Bonifico parlante	Bonifico dedicato con causale normativa, CF del beneficiario della detrazione e CF/P.IVA del destinatario
Visto di conformità	Attestazione con cui il CAF o il professionista certifica la corrispondenza dei dati alla documentazione
Mod. 730-3	Prospetto di liquidazione: il documento che espone il calcolo e il risultato della dichiarazione
Mod. 730-4	Comunicazione al sostituto d'imposta del risultato contabile, per l'esecuzione del conguaglio
Cedolare secca	Imposta sostitutiva sui canoni di locazione: 21%, 10% (concordato), 26% (locazioni brevi oltre il primo immobile)
Riordino (art. 16-ter)	Tetto complessivo alle spese detraibili per i redditi oltre 75.000 euro

25.3 Venti domande frequenti

1. Posso presentare il 730 se ho anche una partita IVA forfettaria?

No. Devi presentare il Modello Redditi PF, che accoglie sia il reddito da lavoro dipendente sia quello forfettario.

2. Ho due CU perché ho cambiato lavoro. Devo dichiarare entrambe?

Sì, obbligatoriamente. E preparati: quasi sempre emerge un conguaglio a debito, perché ciascun datore ha applicato detrazioni e no-tax area come se fosse l'unico.

3. Le spese mediche di mio figlio a carico le posso detrarre io?

Sì, se il figlio è indicato nel prospetto dei familiari a carico e la spesa è stata sostenuta da te. La detrazione può essere ripartita tra i genitori in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta.

4. Ho pagato il dentista in contanti. Posso detrarre?

No, salvo che si tratti di struttura pubblica o privata accreditata al SSN. La prestazione medica privata richiede il pagamento tracciabile.

5. Detraggo la rata del mutuo o solo gli interessi?

Solo gli interessi passivi e gli oneri accessori, entro 4.000 euro annui per l'abitazione principale. La quota capitale non è detraibile.

6. Ho fatto la surroga del mutuo. Perdo la detrazione?

No, purché il nuovo mutuo non ecceda il capitale residuo del precedente maggiorato di spese e oneri. Con liquidità aggiuntiva, la detrazione va ricalcolata proporzionalmente.

7. La mia polizza vita è detraibile?

Solo se copre il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%. Le polizze a contenuto finanziario (unit linked, index linked) non lo sono. Chiedi alla compagnia il certificato di detraibilità.

8. Quanto posso versare nel fondo pensione?

Puoi versare quanto vuoi, ma la deduzione è ammessa fino a 5.164,57 euro annui, comprensivi del contributo del datore. L'eccedenza va comunicata al fondo entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

9. Ho riscattato la laurea. Detraggo o deduco?

Deduci, per l'intero importo pagato nell'anno. Se il riscatto è rateizzato, deduci le rate pagate anno per anno.

10. Devo restituire una parte del bonus in busta paga. Perché?

Perché il datore ha erogato le misure sul cuneo fiscale o il trattamento integrativo sulla base di una previsione di reddito che si è rivelata sbagliata. Il ricalcolo a consuntivo produce il conguaglio.

11. Mio figlio ha 32 anni e non lavora. Posso ancora detrarre le sue spese?

Non hai più la detrazione per carico di famiglia (abolita per i figli over 30 non disabili), ma se lo mantieni indicato nel prospetto e il suo reddito è sotto soglia, le sue spese sanitarie e gli altri oneri restano detraibili da te.

12. Mio fratello è a mio carico. Ho diritto alla detrazione?

Non più. Dal 2025 la detrazione per altri familiari spetta solo per gli **ascendenti conviventi**.

13. Ho venduto criptovalute nel 2025. Devo dichiararle?

Sì. Le plusvalenze vanno nella nuova Sezione X del quadro T (righi T118-T119), tassate al 33%; la soglia di esenzione di 2.000 euro è stata eliminata. Il possesso del wallet va monitorato nel quadro W.

14. Il precompilato dice che non ho spese detraibili. È possibile?

È possibilissimo, e quasi sempre falso. Il precompilato contiene solo ciò che i terzi hanno comunicato. Le spese scolastiche non trasmesse, i contributi colf, le erogazioni liberali, i canoni di locazione da studente: nulla di tutto questo arriva automaticamente.

15. Guadagno 85.000 euro. Cambia qualcosa quest'anno?

Sì, molto. Rientri nel riordino dell'art. 16-ter: il totale delle tue spese detraibili è soggetto a un tetto (da 7.000 a 14.000 euro secondo i figli a carico). Le spese sanitarie restano fuori dal tetto. Leggi il capitolo 23.

16. Ho ricevuto un rimborso dall'assicurazione per una spesa medica già detratta l'anno scorso.

Va dichiarato nel rigo M3 del quadro M e assoggettato a tassazione separata. Non è facoltativo.

17. Sono esonerato. Conviene comunque presentare il 730?

Se hai sostenuto spese detraibili o deducibili e hai imposta capiente, quasi sempre sì. L'esonero è una facoltà, non un divieto.

18. Ho sbagliato: mi sono dimenticato una detrazione. Che faccio?

Se sei entro il 20 giugno, annulla e rifai. Fino al 25 ottobre puoi presentare un 730 integrativo tramite CAF o professionista. Oltre, Modello Redditi integrativo.

19. Il rimborso non è arrivato in busta paga. Perché?

Le cause tipiche: la dichiarazione è stata inviata tardi; il sostituto non ha ricevuto il 730-4; hai carichi pendenti iscritti a ruolo e il rimborso oltre 500 euro è stato sospeso; hai presentato un 730 senza sostituto, e il rimborso arriva dall'Agenzia con tempi più lunghi.

20. Quanto devo conservare i documenti?

Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione: per il 730/2026, fino al 31 dicembre 2031.

IN CHIUSURA

Il 730 non è un modulo. È una scelta economica.

> Alla fine di venticinque capitoli, la sintesi è breve.

Il modello 730 è l'unico momento dell'anno in cui il contribuente può **intervenire** sul proprio carico fiscale. Non è un adempimento passivo: è una serie di scelte — quale genitore detrae, se rateizzare le spese sanitarie, quali oneri far entrare nel tetto del riordino, se dedurre o detrarre un'erogazione, se versare nel fondo pensione entro il 31 dicembre.

Ognuna di queste scelte, presa bene, vale centinaia o migliaia di euro. Presa male — o non presa affatto, accettando il precompilato senza guardarlo — vale zero.

Dal 2025, con l'introduzione del riordino delle detrazioni, il margine di errore si è ristretto ulteriormente: per la prima volta esistono spese detraibili che **non conviene dichiarare**, e l'ordine con cui si riempie il tetto ha un valore economico misurabile. È una complessità nuova, che il precompilato gestisce in automatico ma non necessariamente in modo ottimale per te.

Tra poco arriviamo

app.mio.tax

MIO – Manage It Online è il servizio di MIO Italia S.r.l. che stiamo preparando per seguire la tua vita fiscale online, con il supporto di professionisti.

© 2026 MIO Italia S.r.l.